

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12 GEN. 1999

ADDI 12 GEN. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	GUASCO	Romolo	Assessore
COSENTINO	Michele	Vice Presidente	MEYANI	Giovanni	"
AMATI	Matteo	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
BONADONNA	Salvatore	"	MARCONI	Angelo	"
GIUFFARIELLI	Francesco	"	MOTA	Michele	"
FERRERO	Maurizio	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Quacquarelli
..... GIBISSI

COSENTINO - BONADONNA - GUASCO

ASSENTI:

DELIBERAZIONE N° 11

OGGETTO: Approvazione dell'atto di concessione stipulato a seguito di voltura con la nuova FIUMAR CLUB S.R.L. relativo all'area di provenienza ex ONC sita in località ISOLA SACRA del Comune di Fiumicino (RM) Via Monte Cencio, Snc.



OGGETTO: Approvazione dell'atto di concessione stipulato a seguito di
voltura con la Nuova Fiumar Club S.r.l. relativo all'area di
provenienza ex ONC sita in località Isola Sacra del Comune di
Fiumicino (RM) - Via Monte Cengio, snc

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo Economico ed Attività
Produttive;

VISTA la legge 15.05.1997 n. 127;

PREMESSO CHE:

- la Regione Lazio è subentrata ope legis all'ex ONC nella titolarità di
beni immobili siti nel Comune di Fiumicino ed adibiti ad attività
cantieristica, nautica, diportistica, commerciale, ecc.;
- tra i beni suddetti figura quello indicato in oggetto distinto in
S.C.E.U. di Fiumicino al foglio 1365, ed avente una estensione
complessiva catastale di mq. 4547 circa;
- l'area di cui trattasi è attualmente affidata in concessione al Sig.
Luigi Castellano in virtù di atto stipulato in data 24.06.97;

RILEVATO che, in esecuzione della delibera di Giunta Regionale
n.3755 del 29.07.98 concernente l'autorizzazione alla voltura degli atti di
concessione per le aree golenali site nel Comune di Fiumicino, in data
30.09.98 si è proceduto alla stipula di un atto di concessione della durata
di anni 12 - che forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione - con la Società "Nuova Fiumar Club" a r.l. subentrata nel
rapporto di concessione in essere al Sig. Luigi Castellano, relativamente
all'area sita in località Isola Sacra del Comune di Fiumicino Via Monte
Cengio, snc;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all'approvazione
dell'atto di concessione di cui trattasi;

all'unanimità

D E L I B E R A

- di approvare l'atto di concessione - che forma parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione - stipulato in data 21.12.98, a
seguito di voltura con la Società "NUOVA FIUMAR CLUB" a r.l.
relativamente all'area di provenienza ex ONC sita in località Isola Sacra
del Comune di Fiumicino - Via Monte Cengio, snc e distinta in M.C.E.U.
di Fiumicino (RM) al fg. 1365;
- di prendere atto che la concessione suddetta, in esecuzione della
deliberazione di G.R. n. 3755 del 29.07.98, è stata stipulata a seguito
di voltura del precedente rapporto concessorio sottoscritto con il Sig.
Luigi Castellano in data 24.06.97.

Il presente provv.to non è soggetto a controllo ai sensi della
legge 15.05.1997 n. 127

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE






ATTO DI CONCESSIONE

L'anno 1998 il giorno 21 del mese di dicembre in Roma,
presso gli Uffici dell'Assessorato Sviluppo Economico,
Attività Produttive, Demanio, Patrimonio, Economato della
Regione Lazio Via R.R.Garibaldi, 7, sono presenti per la
stipula del presente atto di concessione da valere ad ogni
effetto di legge:

- la "NUOVA FIUMAR CLUB S.r.l." con sede in Fiumicino (RM)
Via Monte Cengio, snc P.I.: 05649071007, costituita in data
18.11.998 con atto Notaio Paolo Silvestro Rep. 55762 Racc.
11331, in persona dell'Amm.re Unico Ing. Fabio Gera nato a
Roma il 5.08.1943 - C.F.: GRE FBA 43M05 H501F e domiciliato
per la carica presso la sede sociale in seguito indicato come
concessionario per ragioni di brevità:

- l'Ente Regione Lazio (C.F. 80143490581) con sede in
Roma Via R.R. Garibaldi, 7, in persona dell'Assessore pro-
tempore allo Sviluppo Economico, Attività Produttive,
Demanio, Patrimonio, Economato, Francesco Cioffarelli in
seguito detto anche concedente.



ESSI PREMETTONO

- che la Regione Lazio é proprietaria di un'area golenale
proveniente dal disciolto Ente O.N.C. sita in Fiumicino -
località Isola Sacra, Via Mone Cengio, snc della
superficie di mq. 4547 circa;
- che detta area, costituisce, per la sua particolare

Copia Conforme

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DEMANIO PATRIMONIO
(Dr. Carlo POLEGRI)

natura e destinazione, bene demaniale regionale;

• che l'area suddetta, in esecuzione della deliberazione della G.R. n. 9591/96, con atto del 24.06.97 registrato presso l'Ufficio del Registro di Roma il 28.11.97 al n. C/42569 veniva data in concessione al Sig. Luigi Castellano;

• in data 25.11.98 il Sig. Castellano avanzava richiesta alla Regione Lazio al fine di ottenere il trasferimento dell'atto di concessione stipulato a proprio nome in favore della costituita Società "NUOVA FIUMAR CLUB a r.l." di cui lo stesso è socio fondatore ed azionista di maggioranza;

• che il concessionario dichiara di ben conoscere i criteri adottati per la determinazione dei canoni di concessione, approvati dalla G.R. con delibera n. 9591 del 10.12.96, modificativa della precedente deliberazione n. 5736/94;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti, così costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

La Regione Lazio, come sopra rappresentata, dà in concessione alla "NUOVA FIUMAR CLUB S.r.l." che a mezzo





del suo Amm.re Unico accetta l'area sita in Fiumicino -
 Loc. Isola Sacra - Via Monte Cengio, snc meglio evidenziata
 nella allegata planimetria. Tale compendio è distinto nel
 N.C.T. del Comune di Fiumicino al foglio di mappa 1065, con
 un'estensione complessiva catastale di mq. 4547 circa così
 ripartita:

L'ASSESSORE
 Francesco GIOFFARELLI

- superficie scoperta in uso: mq. 3285 circa
- superficie coperta: mq. 1262 circa

ART. 3

La concessione avrà la durata di anni 12 (dodici) con inizio
 dal 1.01.99 e, pertanto, andrà a scadere il 31.12.2010.

Alla sua scadenza la concessione potrà essere rinnovata
 per espresso consenso delle parti, su basi economiche e di
 durata da concordarsi.



E' data tuttavia facoltà all'Amministrazione concedente di
 pronunciare:

- 1) la decadenza del concessionario nei casi di:
 - a) difformità della gestione rispetto a quanto convenuto nel presente atto;
 - b) uso non continuativo del bene per un periodo superiore a sei mesi, o cattivo uso;
 - c) mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata stipulata la concessione;
 - d) omesso pagamento del canone per numero 2 (due) rate;
 - e) abusiva sostituzione di terzi nel godimento

CORIA CONFORME

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
 DEMANIO PUBBLICO (Dr. Carlo POLEGRI)

della concessione;

f) inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione
o imposti da norme di leggi o di regolamento;

2) la revoca dell'atto, a insindacabile giudizio del
concedente per motivate ragioni connesse agli interessi
pubblici che il bene è destinato a soddisfare, con preavviso
di almeno 6 (sei) mesi. Nei casi di decadenza o revoca
sopraindicati il concessionario non potrà pretendere alcun
compenso o indennizzo. In caso di rifiuto al rilascio,
l'Amministrazione concedente si avvarrà delle procedure cui
all'art. 823 c.c., con spese a carico dell'inadempiente.

ART. 4

Il concessionario si impegna ad adeguare a sua cura e spese
le strutture esistenti sull'area de quo alle eventuali
prescrizioni del Comune di Fiumicino, nonché alle norme
di sicurezza che verranno impartite dall'Ente concedente
sulla base delle direttive fornite dall'Ufficio Speciale del
Genio Civile per il Tevere e l'Agro Romano. Detto obbligo
sussisterà anche nel caso in cui nel corso del rapporto si
rendessero necessari ulteriori adeguamenti previsti da
specifiche norme di legge in materia. Nessuna responsabilità,
pertanto, potrà essere addebitata alla Regione Lazio in caso
di mancato adeguamento alle disposizioni suddetta.

ART. 5

Nei casi di scadenza, revoca, rinuncia o decadenza del




presente atto tutte le opere di miglioria ed i manufatti realizzati verranno acquisiti dall'Ente concedente senza compenso alcuno.

ART. 6

La concessione, a decorrere dal 1.01.99, viene assentita al canone annuo di L. 19.476.000 che la "NUOVA FIUMAR CLUB S.r.l." si impegna a versare in rate mensili anticipate di L. 1.623.000 ciascuna entro il giorno 5 di ciascun mese con decorrenza 1.1.1999.

Il termine del pagamento del canone concessorio ha carattere essenziale, per cui il concessionario non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del canone e degli oneri accessori oltre i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni e non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute. Inoltre la parte concessionaria si impegna a corrispondere gli interessi legali in caso di mancato o ritardato pagamento del canone di cui al presente articolo. Il pagamento dei canoni e di ogni altra somma dovuta per effetto del presente atto dovrà essere effettuato mediante versamento su c/c n. 24307001, intestato all'Ente Regione Lazio, Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 - 00145 Roma. La prova del pagamento è costituita unicamente dalla esibizione della ricevuta di versamento.

ART. 7



COPIA CONFORME

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DEMANIO REGIONIO
(Dr. Carlo POLEGRI)

Dall'1.01.2000 tale canone sarà aggiornato annualmente nella misura del 100% delle variazioni accertate dall'ISTAT dell'indice per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Le parti convengono che l'adeguamento del canone dovrà essere effettuato con le decorrenze pattuite a prescindere dalla richiesta dell'Ente concedente.

ART. 8

L'area in oggetto, di proprietà regionale, si intende concessa nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, e dovrà esser riconsegnata a fine di concessione, all'Ente Regione in stato di perfetta conservazione. Il concessionario non potrà eccedere i confini assegnatigli.

ART. 9

L'area viene concessa per l'uso esclusivo di attività cantieristica, nautica e diportistica. E' vietato eseguire nel tratto di terreno concesso costruzioni di sorta e qualsiasi trasformazione non ammessa, a meno che non si tratti di opere previste dal progetto di cui all'accordo tra il Consorzio Fiumara Grande ed il Comune di Fiumicino, nonché cedere, sub-concedere o affittare, in tutto od in parte, lo stesso senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

ART. 10

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per oneri connessi all'esercizio della concessione, e per eventuali



violazioni perpetrate dal concessionario in materia urbanistica e/o ambientale.

ART. 11

Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'Ente concedente in ordine ai danni a persone e cose che dovessero verificarsi durante l'esercizio della concessione.

ART. 12

La concessionaria esonera espressamente la parte concedente da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli da fatto doloso o colposo di terzi.

ART. 13

La parte concessionaria si impegna ad assicurare le proprie attrezzature contro i rischi dell'incendio e responsabilità civile, anche per eventuali danni alla proprietà e a terzi.

ART. 14

Si soprassiede alla formale consegna dell'immobile in quanto lo stesso è già in possesso del concessionario.

ART. 15

Sono a carico della parte concessionaria, per l'intero rapporto, le utenze tutte esistenti nell'immobile.

ART. 16

Le spese di registrazione, spese di bollo, nonché ogni altra spesa comunque connessa con il presente atto sono a carico del concessionario.

ART. 17



Copia conforme

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DEMANIO
(Dr. Carlo PULIGRI)


Per quanto non previsto nel presente atto le parti si riportano alle vigenti disposizioni in materia di concessioni demaniali.

ART. 18

Il presente atto di concessione, mentre vincola il concessionario fin dal momento della sua sottoscrizione, sarà impegnativo per la parte concedente soltanto dopo che esso sarà stato approvato e reso esecutivo a norma di legge.

ART. 19

Il presente atto viene sottoscritto in esecuzione della deliberazione di G.R. n. 3755 del 29.7.98 concernente la autorizzazione alla voltura degli atti di concessione per le aree golenali site nel Comune di Fiumicino.



PER IL CONCESSIONARIO

Giuseppe M. G.

PER IL CONCEDENTE

L'ASSESSORE
Francesco CIOFFARELLI

Il concessionario dichiara di accettare specificatamente le condizioni di cui agli artt. 3 (scadenza della concessione, esclusione del rinnovo automatico, cause di decadenza e di revoca), 4 (obbligo di adeguamento alle norme di sicurezza), 5 (acquisizione delle opere), 6 (pagamento canone), 7 (aggiornamento del canone), 9 (divieto di trasformazione, subconcessione ed affitto).

PER IL CONCESSIONARIO

Giuseppe M. G.

PS367c/ts

